

- a) La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa (la Camera), valutata la necessità di sostenere le imprese pisane nell'accesso al credito, ha stanziato la somma di euro 400.000,00 per interventi volti a favorire l'ottenimento da parte delle PMI di garanzie rilasciate da Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia (in breve Confidi);
- b) La Camera concede i contributi in c/interessi a favore delle imprese iscritte al Registro Imprese, attive e operanti in provincia, in regola con il pagamento del diritto annuale e socie delle Cooperative/Consorzi di garanzia convenzionati;
- c) la Camera con delibera n. 39 del 19/04/2016 ha attivato un bando, procedura trasparente ed aperta, per l'individuazione formale dei Confidi interessati alla collaborazione, la cui lista è a disposizione delle imprese della Provincia di Pisa;
- d) Ogni Confidi, ai sensi dell'art. 5 del bando, per svolgere il ruolo di intermediario nella gestione dei benefici previsti dal presente Bando è chiamato a stipulare con la Camera la presente convenzione redatta nel rispetto della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie" (2008/C155/02), del "Regolamento relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)" (Reg. CE 1407/2013 - pubblicato nella G.U.C.E. n. L 352 del 24/12/2013 e Reg. CE 1408/2013 - pubblicato nella G.U.C.E. n. L 352 del 24/12/2013).
- e) I Confidi possono richiedere che parte delle risorse assegnate sia destinata ad incrementare il fondo rischi ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 7 del Bando camerale;
- f) la Camera con determinazione n. 234 del 01/07/2016 ha assegnato al Confidi XXXXXXXXXX un budget di risorse pari a euro xxxxxxxx
- g) il Confidi ha richiesto, in conformità con il suddetto Regolamento de minimis, che il xx% della somma assegnata, pari a € XXXXXXXXXX sia destinata ad incrementare il Fondo rischi;

si conviene e si stipula quanto segue

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Titolo I – Contributi al fondo rischi

Art.1 – La Camera trasferisce a fondo perduto al Confidi la somma di € xxxxxxxxxx **quale integrazione al fondo rischi** per la concessione di garanzie su finanziamenti bancari alle PMI, aventi sede o unità locale in provincia di Pisa, secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione;

Art. 2 - Il Confidi dichiara di conoscere il contenuto della "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) e si impegna a quantificare e a comunicare prontamente alla Camera le eventuali garanzie concesse a condizioni "non di mercato" e, dunque, in regime di aiuto, indicando per ciascun beneficiario il differenziale tra quanto effettivamente pagato dall'impresa e il costo teorico di mercato calcolato secondo le Linee Guida fornite dal Ministero per lo sviluppo economico per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N. 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 06/07/2010";

Art. 3 – Il Confidi si impegna a:

1. garantire la possibilità di beneficiare della garanzia a tutte le imprese socie anche se non aderenti ad associazioni di categoria;
2. ad esaminare le domande di garanzia secondo l'ordine cronologico di arrivo con debita risposta ad ogni istanza;

3. ad utilizzare le risorse camerali destinate all'integrazione del fondo-rischi per la prestazione di garanzie, con esclusione di qualsiasi altra destinazione.
4. Ad esporre con chiarezza nel bilancio annuale di esercizio l'importo delle risorse camerali destinate al Fondo Rischi;
5. a non utilizzare le risorse camerali per la concessione di garanzie ad un costo inferiore a quello di mercato a imprese appartenenti ai settori carboniero, della pesca e acquacoltura, del trasporto merci su strada conto terzi, quest'ultime limitatamente all'acquisto di veicoli per trasporto merci su strada e per imprese.
6. a comunicare prontamente alla Camera qualsiasi variazione statutaria inerente la finalità di mutua assistenza tra i soci e/o il perseguimento di fini lucro;
7. in caso di inadempimento da parte dei beneficiari garantiti a ricorrere a tutti i mezzi legali disponibili per recuperare l'importo pagato per il debitore inadempiente;

Art. 4 – La Camera provvederà alla liquidazione della somma di cui all'art. 1 a favore del Confidi, entro il termine di giorni 30 dalla firma della presente Convenzione;

Titolo II – Contributi per l'abbattimento del costo degli interessi

Art. 5 – La Camera assegna al Confidi euro xxxxxxxx,00 da utilizzare per l'attribuzione-di contributi in c/interesse alle PMI beneficiarie dei finanziamenti garantiti dal Confidi stesso, secondo quanto disposto dal disciplinare di cui al punto c) delle premesse, nella misura di:

2,00 punti in ragione d'anno fino ad un **massimo di 60 mesi***

*Il contributo camerale è concesso alle imprese anche per finanziamenti il cui piano di ammortamento preveda un periodo iniziale di preammortamento. In tal caso il conteggio del contributo è effettuato figurativamente sulla base di un piano di rimborso standard (cioè senza preammortamento) per i primi 60 mesi.

Tali percentuali sono:

- elevate di 0,5 punti in ragione d'anno per le neo-imprese, le imprese giovanili, le imprese femminili e per le start up innovative iscritte nell'apposita sezione del Registro imprese come definite nel disciplinare di cui al punto c) delle premesse;

Resta inteso che la misura dell'abbattimento non potrà mai essere superiore all'effettivo onere sostenuto dall'impresa per gli interessi sul prestito e i costi connessi alla garanzia. Il limite massimo di contributo è, dunque, rappresentato dal TAEG dell'operazione comunicato dal Consorzio.

Art. 6 – Il Confidi si impegna a :

- trasmettere, **di norma mensilmente** alla Camera e, comunque, entro **il 30/11** un elenco riepilogativo delle istanze pervenute e istruite positivamente ordinate secondo l'ordine cronologico di rilascio delle garanzie, corredato di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 (art. 47) circa la conformità al disciplinare delle richieste presentate.
- la Camera di Commercio concede, con cadenza mensile, i contributi richiesti alle imprese in base all'ordine cronologico di arrivo alla Camera delle domande complete, fino ad esaurimento delle risorse destinate al Consorzio/Cooperativa sulla base della convenzione appositamente sottoscritta,

Il provvedimento di concessione della Camera indicherà:

- o - il soggetto beneficiario;

- - le specifiche del soggetto beneficiario (femminile, giovanile, nuova impresa, start up);
- - l'ammontare del contributo spettante ed il regime in base al quale viene concesso.

Art. 7 – Il Confidi dichiara di aver preso visione del Disciplinare allegato alla presente Convenzione.

Art. 8 – Il Confidi prende atto che il contributo camerale sugli interessi potrà essere concesso alle PMI, così come definite dalla vigente disciplina comunitaria (Allegato I del Reg. CE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 187/1 del 26/06/2014), associate al Confidi, iscritte e risultanti “attive“ al registro delle imprese della Camera di Commercio di Pisa ed in regola con il pagamento del diritto annuale alla data di presentazione della richiesta di contributo in conto interessi da parte dell'impresa/Confidi garante o che regolarizzano la propria posizione entro 30 giorni dalla comunicazione di ASSEFI all'impresa/Confidi di rilevata irregolarità. Sono fatte salve le particolari limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 9 – Il Confidi prende atto che la domanda di contributo in conto interessi è presentata dall'impresa secondo il modello (allegato A) alla Camera di Commercio con l'ausilio del Confidi stesso concedente la garanzia e convenzionato con la Camera di Commercio.

A tal fine il Consorzio/Cooperativa di garanzia provvede ad inviare alla Posta elettronica Certificata di ASSEFI (assefi@legalmail.it) la domanda di contributo dell'impresa completa di:

- istanza dell'impresa (allegato A) debitamente firmata;
- piano d'ammortamento redatto dalla banca finanziatrice con specifiche sul tasso applicato e TAEG complessivo dell'operazione;
- copia del certificato di garanzia rilasciato dal Confidi convenzionato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 dell'impresa relativa agli aiuti “de minimis” ricevuti nell'esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti.

Art. 10 – Il Confidi prende atto che La Camera di Commercio comunica alle imprese beneficiarie l'ammontare del contributo concesso dall'Ente ed il relativo regime d'aiuti a mezzo di pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it . Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge

Art. 11 – Il Confidi prende atto che il contributo sarà liquidato dalla Camera di Commercio alle imprese al netto della ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28, secondo comma del DPR 600/73 e la Camera provvederà a certificare alle imprese, nei termini di legge, la ritenuta operata.

Il contributo sarà liquidato solo a imprese in regola con il diritto annuale alla data di erogazione del contributo e che non abbiano posizioni debitorie aperte nei confronti della Camera di Commercio di Pisa e delle sue Aziende Speciali.

La Camera per il tramite della propria azienda speciale ASSEFI si riserva di richiedere ai Consorzi/Cooperative o alle imprese stesse qualsiasi informazione o documentazione utile al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e di liquidazione.

Art. 12 – Il Confidi si impegna ad informare l'impresa che i dati personali raccolti saranno trasmessi anche alla Camera di Commercio o ad altri enti del sistema camerale, che li tratteranno, a

loro volta, per finalità amministrative connesse alla gestione finanziaria dell'intervento o statistiche e a richiedere alle imprese beneficiarie dei contributi Camerali, dichiarazione di cui all' informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003, per il trattamento dei dati. L'eventuale diniego dell'impresa comporterà l'improcedibilità dell'istruttoria per la richiesta del contributo camerale.

Art. 13 – La presente convenzione avrà validità fino al 31.12.2016. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, firmato e sottoscritto

La presente convenzione viene redatta in 2 copie originali

Per la Camera di Commercio di Pisa
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cristina Martelli)

Per il Confidi